



ISTITUTO COMPRENSIVO SANFRONT - PAESANA

Corso Marconi 22 – Tel e fax. 0175/948172 12030 SANFRONT

e-mail: cnic83500t@istruzione.it pec: cnic83500t@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivodisanfrontpaesana.gov.it

C.M. CNIC83500T C.F. 94033130041

Regolamento incarichi esperti esterni

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33 comma 2°, lettera G, del decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;

VISTO l'art. 3 della L. 244/2007

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;

VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO il Regolamento d'Istituto

EMANA

Ai sensi dell'art. 40 del D.I. N. 44 DEL 01/02/2001 il seguente regolamento che va ad integrare il Regolamento d'Istituto

ART.1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con personale esterno per tutte le attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel P.O.F o nel Programma annuale.

Il presente Regolamento, è in vigore dalla data di approvazione e fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni.

- Per i contratti di importo superiore al limite fissato dal Consiglio il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'Istituto. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare
- Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione a specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste e per contratti che rientrano nel limite fissato dal Consiglio di Istituto per l'affidamento diretto, previ acquisizione del curriculum dell'esperto e valutazione dell'adeguatezza dell'offerta proposta rispetto alle esigenze indicate nel progetto o attività. La candidatura sarà esaminata dal Dirigente.
- I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
 - che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
 - che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
 - di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;

Art.2 CRITERI PER LA SCELTA PER COLLABORAZIONI ESTERNE E ADESIONE AI CONTRATTI - REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Il Consiglio di Istituto individua tali criteri suggeriti dal Collegio dei Docenti che stabiliscono i requisiti minimi in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- curriculum complessivo del candidato;
- contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso istituzioni pubbliche
- studi professionali, enti pubblici o privati;
- pubblicazioni o altri titoli.

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento ai seguenti criteri:

- risposte con maggiore aderenza alle richieste della scuola;
- valutazione dei titoli e delle esperienze esplicitate nel curriculum;
- continuità di chi ha già operato con la scuola interessata o in ambito territoriale;
- ambito lavorativo dell'esperto operante sul territorio

- la determinazione dei corrispettivi corrispondono ai compensi tabellari fissate nel CCNL/Scuola 2007 rispettivamente per il personale docente ed il personale ATA e fino a un massimo del doppio dei suddetti compensi

Gli esperti devono garantire :

- Rispetto della programmazione in termini di tempi e programma
- Didattica operativa
- Capacità di coinvolgimento e relazionali
- Disponibilità a progettare un percorso in linea con il piano di classe
- adeguamento dei tempi di intervento alle esigenze didattiche della classe
- Possesso dei requisiti necessari per operare a contatto con gli alunni

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dall'avviso pubblico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

L'Istituzione Scolastica potrà prendere in considerazione tutte le candidature pervenute ed acquisite agli atti, anche se precedenti alla pubblicazione dell'avviso.

ART. 3 STIPULA CONTRATTO

Per ciascun contratto sarà specificato:

- parti contraenti;
- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito (Report Finale);
- acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- informativa ai sensi della privacy.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e NON sono automaticamente rinnovabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Art. 4 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n° 165/2001.

Si ribadisce inoltre che la circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Allegato al Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio d'Istituto in data 14/02/2017

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Leda Zocchi

Originale firmato agli atti

